



# COMUNE DI ASSOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Arborea, 15 09080 Assolo (Or)

Tel 0783/969050 pec protocollo@pec.comune.assolo.or.it

## DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N. 243 DEL 10/07/2024

### OGGETTO:

**Concessione contributo parrocchia per spese di funzionamento**

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dieci nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario-Amministrativo

#### Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 16/11/2004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 31/12/2010;
- il PIAO approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/02/2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Assolo, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 25/07/2023;

#### Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n°1 del 02/01/2024 relativo alla nomina di Elevata Qualificazione - Responsabile del servizio Finanziario-Amministrativo alla Dott.ssa Alessandra Pontis;

#### Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento PONTIS ALESSANDRA;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

#### Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/11/2023 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2024 di "Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023" (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2023 di "Verifica equilibri di bilancio e assestamento generale (art. 175 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000)";

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/11/2021;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n°41 del 21/06/2024, con la quale è stato deliberato di concedere un contributo dell'importo di € 259,70 alla Parrocchia San Sebastiano di Assolo volta ad ottenere un contributo il maggiore costo di energia elettrica sostenuto per fornire energia durante i preparativi e lo svolgimento della Festa dell'Emigrato 2023;

**Visto** l'art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla p.a. la previa determinazione di criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;

**Atteso** che la determinazione dei criteri spetta alla giunta ai sensi dell'art. 48 ii° comma del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000, trattandosi di atto riconducibile alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, non attribuito dalla legge alla competenza di organo alcuno, mentre sono di competenza

dei responsabili dei servizi, a mente dell'art. 107 tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del d. lgs. n. 165/2001, qualora non comportino un apprezzabile margine di discrezionalità (c.d. discrezionalità tecnica) o siano riconducibili a dei criteri, parametri o linee di comportamento predeterminati, pur se sempre più labile è il distinguo tra discrezionalità c.d. tecnica e discrezionalità amministrativa;

**Preso Atto** che la concessione dei contributi, è un provvedimento a metà tra la gestione e l'atto politico nel quale persistono margini di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell'iniziativa, nelle qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell'ammontare del beneficio economico concesso, talché la scelta concreta riguardante il "se" assegnare il contributo e il "quanto" dell'ammontare sono competenze in linea di principio politiche a meno che non siano riconducibili alla sopra illustrata discrezionalità tecnica che annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio;

**Visto** l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti;

**Precisato** quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. 6, comma 9, d.l. n. 78 del 2010). il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011;

**Richiamato** il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale del comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». Il Consiglio di Stato così sintetizza efficacemente, la sussidiarietà orizzontale: «quest'ultima si esprime in forme diverse dall'impresa: l'art. 118 cost. indica come protagonista del fenomeno il cittadino singolo o associato, le leggi ordinarie n. 59 del 1997 e n. 265 del 1999 collegano la sussidiarietà orizzontale alle famiglie, alle formazioni sociali, alle associazioni e alla comunità, configurando una capacità relazionale che si estrinseca in percorsi e metodiche rispetto alle quali, pur che sia salvaguardato il principio di democraticità implicito alle previsioni dell'art. 18 cost., i pubblici poteri non hanno sostanzialmente titolo all'intromissione»;

**Atteso** che, come anche chiarito da Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 23/2013

"(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.";

**Atteso** che la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa Cattolica nel contesto sociale del paese. L'attuale disciplina del rapporto tra stato e chiesa si fonda sull'accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge

25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del Clero;

**Viene** riconosciuto il principio fondamentale secondo il quale la disciplina degli enti di cui alla legge n. 222/1985 "presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche" e "gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto canonico. non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private";

La qualifica di "ente ecclesiastico" - categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non dell'ordinamento canonico - è attribuita dallo stato in stretta relazione con l'attività effettivamente espletata dall'ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. il codice di diritto canonico distingue tra persone morali, che sono tali per ordinazione divina (la chiesa cattolica e la sede apostolica o santa sede), e persone giuridiche, distinte dalle prime, che sono, invece, di derivazione umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (per esempio, le diocesi, le parrocchie, gli istituti diocesani per il sostentamento del clero);

**Vista** la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/e, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del tuir attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata;

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, l'attività sovvenzionabile può essere, tra le altre, quella:

"di organizzazione e realizzazione di attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409;"

la predetta risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 133/2007 ha riconosciuto l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. h ), del tuir anche alla parrocchia istante, in quanto ente civilmente riconosciuto e senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di restauro di un bene culturale protetto, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

**Visto** l'art. 48 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### **DETERMINA**

- di concedere un contributo dell'importo di € 259,70 alla Parrocchia San Sebastiano di Assolo volta ad ottenere un contributo il maggiore costo di energia elettrica sostenuto per fornire energia durante i preparativi e lo svolgimento della Festa dell'Emigrato 2023;
- di impegnare la somma di €259,70 al capitolo 2470-2-1 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI A FAVORE ASSOCIAZIONI, ENTI, GRUPPI, COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO del bilancio di previsione 2024-2026;
- di liquidare la somma in favore del Parroco pro tempore della Parrocchia di San Sebastiano Don Manolo Venturino;
- di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

#### **Il Responsabile del Servizio**

firmato digitalmente

Alessandra Pontis

